



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Strada del Megiaro, 261
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 74 2020

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

Covid -19: ingressi e rientri nella Regione Veneto. Condizioni, limitazioni e divieti

Il governatore Luca Zaia ha firmato un'ordinanza che proroga tutte le misure fino al 15 ottobre, che è la data di scadenza dello stato di emergenza.

Forniamo pertanto di seguito un quadro riepilogativo della situazione degli spostamenti da e per il territorio della Regione Veneto alla luce delle ordinanze nazionali e regionali e ricordiamo fin da ora che **in ogni caso di rientro in Italia da un Paese per il quale vige l'obbligo di osservanza dell'isolamento fiduciario di 14 giorni, prescindendo da eventuali sanzioni a carico del soggetto per violazione dei divieti sopra richiamati, sarà comunque necessario valutare la responsabilità sotto il profilo contrattuale del lavoratore che consapevolmente si mette in condizione di non poter riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di ferie autorizzate.**

Riportiamo inoltre in allegato un facsimile di comunicazione che il datore di lavoro potrà affiggere in bacheca e/o diffondere presso i propri dipendenti.

1. Ingressi consentiti senza restrizioni : sono consentiti senza alcuna limitazione gli ingressi di cittadini dei seguenti Paesi: Andorra; Austria; Belgio; Cipro; Città del Vaticano; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Islanda; Lettonia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Principato di Monaco; Regno Unito e Irlanda del Nord; Repubblica Ceca; San Marino; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Ungheria.

Le persone che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia hanno soggiornato solo in questi Paesi non sono soggetti ad alcuna restrizione (ad esclusione delle persone che svolgono attività di assistenza e cura di disabili o anziani che devono eseguire un tampone ed effettuare l'isolamento fiduciario fino all'esito negativo del tampone).

2. ingressi consentiti con restrizioni: sono altresì consentiti gli ingressi di cittadini dei seguenti Paesi: Algeria, Australia, Bulgaria, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Romania, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

L'ingresso in Italia può essere effettuato per qualsiasi motivo. Le persone provenienti da questi Paesi devono effettuare un isolamento per 14 giorni dando notifica immediata al momento del rientro al Dipartimento di

Prevenzione che predisponde l'isolamento domiciliare fiduciario.

Nel caso di rientro dall'estero dopo un viaggio esclusivamente per motivi di lavoro dai Paesi indicati al punto 2), se di durata massima di 5 giorni, la persona ha l'obbligo di sottoporsi al test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 (primo tampone all'arrivo in Veneto e secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo). **Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo, fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone.**

Nel caso di viaggio esclusivamente per motivi di lavoro sempre dai Paesi indicati al punto 2) di durata superiore ai 5 giorni, le persone devono effettuare un isolamento per 14 giorni dando notifica al Dipartimento di Prevenzione che predisponde l'isolamento domiciliare fiduciario.

Vengono esclusi dalle misure sopra elencate: equipaggio di mezzi di trasporto e personale viaggiante; personale sanitario che entra in Italia per l'esercizio di professioni sanitarie; lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e tornare al domicilio; funzionari e agenti dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell'esercizio delle loro funzioni; alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana; transito aeroportuale; transito di durata non superiore alle 24 ore (prorogabili eccezionalmente fino a 36 ore totali) per raggiungere il proprio Paese di residenza.

3. Ingressi da paesi diversi di cui ai punti 1) e 2) con restrizioni: sono vietati gli spostamenti da e per i Paesi non presenti ai precedenti punti 1. e 2. salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro in Italia presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Le persone provenienti da questi Paesi devono effettuare un isolamento per 14 giorni dando notifica immediata al momento del rientro al Dipartimento di Prevenzione che predisponde l'isolamento domiciliare fiduciario.

Nel caso di rientro dall'estero dopo un viaggio esclusivamente per motivi di lavoro da Paesi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), se di durata massima di 5 giorni, la persona ha l'obbligo di sottoporsi al test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 (primo tampone all'arrivo in Veneto e secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo). **Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo, fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone.**

Nel caso di viaggio esclusivamente per motivi di lavoro in Paesi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai 5 giorni, le persone devono effettuare un isolamento per 14 giorni dando notifica al Dipartimento di Prevenzione che predisponde l'isolamento domiciliare fiduciario.

Vengono esclusi dalle misure sopra elencate i soggetti esclusi di cui al punto 2.

4. Ingressi vietati: è vietato l'ingresso ed il transito nel territorio italiano alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno transitato o soggiornato nei seguenti Paesi: Armenia; Bahrein; Bangladesh; Bosnia Erzegovina; Brasile; Cile; Kosovo; Kuwait; Macedonia del Nord; Moldova; Montenegro; Oman; Panama; Perù; Repubblica Dominicana; Serbia.

A tali persone non si applica l'art. 5 del DPCM 11 giugno 2020 (transiti e soggiorni di breve durata). Unicamente per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, viene consentito all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale.

Sono sospesi i voli diretti e indiretti da e per i predetti Paesi.

Il divieto non riguarda i cittadini UE e Schengen con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 16 luglio 2020; i predetti soggetti devono comunque effettuare l'isolamento per 14 giorni.

5. Spostamenti per ferie: la fruizione del periodo feriale (anche nell'ipotesi di ritorno al proprio Paese d'origine) non è contemplata tra le ragioni che consentono di superare le restrizioni e i divieti di spostamento da e per i Paesi di cui ai punti che precedono.

04 agosto 2020

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it

Al sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avesse ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.